

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 30 aprile 1997, n. 0145/Pres.

Regolamento riguardante le modalità per la notifica al servizio della caccia e della pesca dei «Fondi chiusi» previsti dall'articolo 15, comma 8, della legge 157/1992.

Art. 1
(Notifica)

1. La notifica della chiusura dei fondi, in carta semplice, deve essere trasmessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, dal proprietario o conduttore al Servizio della caccia e della pesca della Regione Friuli-Venezia Giulia, via Di Toppo, 40 - 33100 Udine.

Art. 2
(Documenti)

1. Alla notifica deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) certificato catastale e fotocopia dell'estratto di mappa delle particelle interessate;
- b) rappresentazioni grafiche e/o fotografiche relative alla tipologia di chiusura del fondo;
- c) in caso di notifica presentata da un conduttore o da uno o più comproprietari, dichiarazione sostitutiva di notorietà nella quale il proprietario o i comproprietari non notificanti dichiarano:

1) di prendere atto della costituzione del «fondo chiuso» indicando il Comune; il numero di mappa e la superficie in ettari;

2) di aver autorizzato l'esecuzione dei lavori di recinzione indicandone la natura.

Art. 3
(Tipologie di chiusura)

1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 15, comma 8, della legge n. 157/1992 si considerano effettive chiusure:

- a) i recinti in muro, in rete metallica ed in legno;
- b) i corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia una profondità di almeno metri 1,50 ed una larghezza di almeno 3 metri.

2. La recinzione di cui al comma 1, lettera a), dovrà:

- a) avere altezza minima in ogni punto non inferiore a metri 1,20 misurata dal terreno;
- b) avere caratteristiche tali da impedire il passaggio di persone;
- c) non avere soluzione di continuità;
- d) avere garantita l'effettiva chiusura in corrispondenza degli accessi.

Art. 4 (Tabellazione)

1. I fondi sottratti all'esercizio venatorio in applicazione del presente provvedimento dovranno essere identificati, a cura del proprietario o conduttore, mediante apposizione di tabelle, esenti da tasse, di colore azzurro dalle dimensioni di cm. 30x40 recanti la scritta bianca <<Fondo chiuso. Divieto di caccia. Legge n. 157/1992>>.

2. Le tabelle dovranno essere collocate lungo il perimetro della zona preclusa all'esercizio venatorio ad una distanza di 100 metri l'una dall'altra e, comunque, in modo che le stesse siano visibili tra loro e che da ogni tabella si possano vedere le due contigue.

3. Quando si tratti di terreni delimitati da corsi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su natanti emergenti almeno 50 cm. sul livello dell'acqua.

Art. 5 (Divieto di caccia)

1. Sui fondi sottratti all'esercizio venatorio è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria.

Art. 6
(Modifiche)

1. Eventuali modifiche intervenute successivamente alla notifica di «fondo chiuso» dovranno essere comunicate al Servizio della caccia e della pesca della Regione Friuli-Venezia Giulia con le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 7
(Comunicazioni agli Organi di vigilanza)

1. Il Servizio della caccia e della pesca della Regione comunicherà l'avvenuta costituzione del <<fondo chiuso>>, notificato secondo le modalità contenute nel presente Regolamento agli organi preposti alla vigilanza venatoria.

Art. 8
(Mancata o non conforme notifica)

1. La mancata notifica dei «fondi chiusi» esistenti alla data di entrata in vigore^(*) del presente Regolamento, entro 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e la notifica di fondo chiuso non conforme ai suddetti articoli 1 e 2 non determina l'«istituzione di fondo chiuso».

2. L'eventuale tabellazione sarà ritenuta abusiva e perseguita a termini di legge.

^(*) Così rettificato nel B.U.R. 23/7/1997, n. 25.